

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017)*

Pagina 42, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

*anziché:* «I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

*leggasi:* «I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 44, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

*anziché:* «Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

*leggasi:* «Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

**18CE0139**

